

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

(con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.)

Nell'interesse di

Prof.ssa NIOSI MARIA ANTONIETTA, nata a Patti (ME) il 30 luglio 1970, C.F. NSI MNT 70L70 G377S, residente in Messina, Via Giovanni Paolo II n. 20/0 P. 03, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212 comparto V, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Fossari (C.F. FSS PQL 78E50 F537X - Fax n. 0909148687 - PEC avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it - e-mail avv.pasqualinafossari@gmail.com, indirizzi ai quali chiede esplicitamente gli vengano effettuate tutte le comunicazioni di cancelleria, le notifiche e le eventuali opposizioni) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente -

E CONTRO

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente -

E CONTRO

3) Tutti i controinteressati in atti

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU'

OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero per l'Istruzione, 31 maggio 2021, Registro Decreti U.0008720.31-05-2021, pubblicato in data 31 maggio 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A011 per la Regione Campania, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria;

NONCHÉ, SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A011 per la regione Campania;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione della stessa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A011 per la regione Campania e, per l'effetto,
- ad inserire la ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A011 per la regione Campania, secondo le risultanze della procedura concorsuale, nonché
- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

PREMESSO CHE:

con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (di seguito, per comodità, anche solo il DM 510/2020 o il Bando), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura, bandita a livello nazionale ed organizzata a livello regionale (cfr. art. 1, comma 2, del Bando), è stata indetta per la specifica finalità di “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari” (punto primo delle premesse al Bando). Tale precisa finalità si riscontra, ripetutamente, in tutti i provvedimenti relativi alla procedura; già nel

Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, richiamato nel Bando e a seguito del quale il Bando è stato emanato, all'art. 1 si sottolinea in molteplici punti l'esigenza di far cessare (o, quanto meno, ridurre il più possibile) il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti che invece svolgono l'attività da tempo, con continuità e hanno maturato una serie di requisiti. In altri termini, la finalità principale della procedura concorsuale risultava la stabilizzazione "di diritto" di tutta una serie di docenti che "di fatto" svolgevano da almeno qualche anno (molti anni, per diversi di loro) con continuità l'attività di docenza; tale esigenza di "regolarizzazione giuridica di una situazione fattuale già esistente" era tanto più pregnante quanto maggiore risultava l'anzianità dei docenti (si pensi a docenti che hanno svolto anche per dieci anni la propria attività in base ad una serie di contratti a tempo determinato) ed era ormai divenuta improcrastinabile in considerazione anche delle pronunce del Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo che, in data 30 gennaio 2021, ha accolto la contestazione presentata dall'associazione Anief, con ricorso n. 146/2017, contro la reiterazione dei contratti a termine, che hanno sancito l'illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d. precariato"), con ripetute condanne della Repubblica Italiana per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

FATTO

L'odierna ricorrente è una docente che, dopo aver correttamente presentato la domanda di partecipazione (cfr. domanda allegata al n. 1), ha partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, poi modificato con D.D. n. 783 del 10.07.2020 (cfr. allegati ai nn. 2 - 3).

La docente, dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso “A011”- DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO per la regione Campania, veniva a conoscenza del suo mancato superamento soltanto in data 31 maggio 2021, data in cui, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso A011 – Discipline Letterarie e Latino, Scuola secondaria di I e II grado, ed il nominativo della Dott.ssa Niosi Maria Antonietta non era presente nella graduatoria (cfr. graduatoria definitiva allegata al n. 4).

In data 1 giugno 2021, la Prof. Niosi Maria Grazia, presentava istanza di accesso agli atti (cfr. allegata al n. 5), ed il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non dava alcun riscontro alla Dott.ssa Niosi.

In data 10 giugno 2021, la Dott.ssa Niosi Maria Grazia presentava reclamo avverso la graduatoria del concorso straordinario D.D. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 – (A011 – Discipline letterarie e latino) (cfr. allegato al n. 6), e il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non riscontrava in alcun modo detto reclamo.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

**1) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA
PARTE DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA PREVISTO LA
SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.**

La difesa della ricorrente rileva la palese violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della

Costituzione da parte dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 relativo alle “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”, nella parte in cui ha disposto che “Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016”.

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e l'art. 97 della Costituzione, nonché della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all'art. 13 del Bando, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: “1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. [...]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”.

Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 che, in palese contrasto con la normativa comunitaria in tema di superamento del precariato del personale docente, ha previsto un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta del concorso straordinario, che si rivela assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla procedura in oggetto.

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in merito alla illegittimità del precariato ultratriennale nel Comparto Scuola riconoscendo che: “Venendo all’esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell’originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: “La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi”.

14.1. – La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui “A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”. 14.2. – La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell’art.

1 della legge n. 107 del 2015.[...] 14.4.— A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie. È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: “Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”. È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l’art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l’accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. 15. — Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l’applicazione di una sola di esse. Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”: dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale

degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, *Impact*; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, *Angelidaki ed altri*). L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel paragrafo 79). Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto.

16. — Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta.

17. — Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è

garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. 18. – Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla “copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto”. Esso è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di Giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un’attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”.

La norma di cui alla l. n. 159/19 ha legittimato l’espletamento non già di una selezione “blanda” per l’immissione in ruolo di tutti quei docenti precari che aspirano al ruolo, ma ha consentito l’avvio di un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha giudicato

sostanzialmente adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla legge n. 107/15, diretta a garantire “[...] all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.

In contrasto con tali disposizioni, la legge n. 159/19 ha palesemente operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante il ricorso a procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l’immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l’obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l’obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l’ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del favor participationis e dei richiamati principi costituzionali.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre

all'Ill.mo T.A.R. adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione della disciplina di riferimento, in relazione alle norme costituzionali sopra indicate, si chiede che l'Ill.mo T.A.R. adito Voglia rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTT. 3 E 22 e ss L. 241/90 E ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO. MANCATO ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione, con Decreto n. 8720 del 31.05.2021, ha disposto in maniera del tutto illegittima la esclusione della ricorrente, sebbene la stessa possedesse tutti i titoli richiesti per l'insegnamento di cui alla classe di concorso "A011". Ritenuto che tale decreto non indicava i motivi per i quali la ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria, la Dott.ssa Niosi formulava reclamo in data 10 giugno 2021, contestando il mancato inserimento nella graduatoria ed il mancato accesso agli atti (già richiesto l'1 giugno 2021 – cfr. allegato n. 6).

I resistenti non riscontravano tale reclamo senza consentire ancora una volta alla ricorrente di accedere agli atti per verificare se sussisteva i requisiti per la sua esclusione e quale fosse il punteggio riconosciuto.

È evidente che tale provvedimento si pone in aperto contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90 (cfr. allegato art. 3 legge 241/90), il quale impone che: "1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che

hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Nel caso di specie sono è dato sapere le motivazioni che hanno determinato l'Amministrazione ad escludere la Dott.ssa Niosi Maria Grazia dall'inserimento nella graduatoria di merito e nel mancato riscontro alla istanza dell'accesso agli atti (cfr. istanza di accesso agli atti dell'1 giugno 2021).

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti».

La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che «Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente

sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che «La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una

adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione all'esclusione subita dalla docente, in quanto non ha in alcun modo provato né motivato il mancato superamento della prova scritta. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale".

Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. secondari rispetto ad un interesse c.d. primario. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta

confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Il comportamento dei resistenti è altresì illegittimo perché gli stessi non hanno consentito alla ricorrente di accedere agli atti per verificare la legittimità del provvedimento impugnato. La Giurisprudenza sul punto è unanime:

“La mancata ostensione della documentazione richiesta appare essere illegittima alla luce di quanto enunciato dagli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo, venendo in rilievo, nel caso di specie, un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente a conoscere gli atti della procedura relativa ai criteri di valutazione della prova scritta alla quale la stessa ha chiesto di accedere con apposita istanza rimasta priva di riscontro. Per quanto precede, non ravvisandosi nessuna delle fattispecie impeditive di cui all’art. 24 della legge n. 241/90, e non avendo le Amministrazioni eccepito nulla in merito, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente obbligo delle stesse ad esibire i documenti chiesti”.

Sul punto va ricordata l’importanza sentenza del **Consiglio di Stato del 23 maggio 2017**: “in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi è previsto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza che sia rimasta inevasa, si intende respinta. Si tratta quindi di un meccanismo di silenzio significativo (silenzio rigetto). Il *thema decidendum* proprio dell’impugnazione di tale silenzio, quindi, non riguarda e non può comprendere la statuizione dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma esso è limitato necessariamente **all’eventuale accertamento del preteso diritto della ricorrente all’ostensione della documentazione**. La richiesta declaratoria dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso esula pertanto dall’oggetto del contendere del presente procedimento giudiziario” (cfr. Sent. Consiglio di Stato del 23 maggio

2017).

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il Decreto n. 8720 del 31.05.2021, pubblicato in data 31 maggio 2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria, risulta altamente lesivo del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente la quale, nonostante il riconoscimento dei requisiti per la partecipazione al concorso straordinario, avvenuto successivamente a seguito di reclamo (cfr. allegato al n. 6), ha assistito alla esclusione dalla predetta procedura, diretta ad ottenere l'immissione in ruolo dei docenti precari, ma alla stessa non è stato possibile prendere visione del proprio elaborato.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha posto delle illegittime preclusioni inserendo nel bando concorsuale disposizioni contrastanti con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

La docente è stata concretamente penalizzata in quanto, pur a fronte del riconoscimento dei titoli, ha subito la successiva nonché illegittima esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto, decretata sulla base di un presupposto, che non trova riscontro e che non è dato sapere pur avendo regolarmente presentato istanza di accesso agli atti (cfr. allegata al n. 5).

L'ammissione alla procedura concorsuale in oggetto e il riconoscimento dei titoli avevano ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento, confidando la medesima nell'utile inserimento all'interno della graduatoria di merito per la sua classe di concorso "A011" e nella conseguente immissione in ruolo dopo

numerosi anni di precariato.

Il decreto di esclusione si pone in aperto contrasto con lo stesso comportamento concludente dell'Amministrazione, che ammetteva la ricorrente alla procedura straordinaria in oggetto riconoscendo così il possesso di tutti i requisiti di legge, e procedeva anche alla valutazione dell'elaborato svolto, a dimostrazione della piena preparazione accertata.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, «La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario», Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "il valore del

legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)" 1. Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato

19

assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

1 Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato. "Il principio del legittimo affidamento <<(…) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato".

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che "La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel

procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo”.

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dalla sospensione della validità del decreto di esclusione nei suoi confronti, è stato disatteso e tradito dalla medesima Amministrazione, che in un primo momento riconosceva pienamente i titoli posseduti dalla ricorrente e soltanto successivamente procedeva alla esclusione della medesima.

Il Ministero ha agito senza instaurare una adeguata istruttoria, considerato che non ha fornito alla ricorrente alcuna comunicazione, né tantomeno ha motivato il provvedimento di esclusione.

La ricorrente faceva affidamento sulla inefficacia del decreto di esclusione dal concorso straordinario, che le avrebbe consentito di essere inserita nella graduatoria di merito per la sua classe di concorso e di essere immessa in ruolo.

4) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N. 82 DEL 07.03.2005. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il Ministero resistente ha consentito l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01 (cfr. art. 37 comma 1 D. Lgs. n. 165/01).

La citata disposizione sancisce infatti che “1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla “Formazione informatica dei dipendenti pubblici” che “1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

La palese violazione da parte del Ministero resistente della normativa vigente in materia concorsuale è evidente se solo si considera che l'odierna ricorrente avrebbe certamente superato la prova scritta del concorso straordinario se solo l'Amministrazione avesse legittimamente programmato lo svolgimento di una prova di informatica. L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti della ricorrente, la quale è stata privata della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione. A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che Questo Ecc.mo Tribunale ha già disposto l'annullamento di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la

normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che “È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all’adozione del regolamento sul personale di cui all’art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, l’amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate”.

L’Amministrazione resistente, prevedendo nel D.D. n. 510 del 23.04.2020 soltanto lo svolgimento di una prova scritta “computer based” e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, ha agito in palese violazione di legge.

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto viene sollevata, considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l’emissione di un provvedimento diretto all’annullamento dell’intera procedura straordinaria, in quanto predisposta in palese violazione della normativa vigente in tema di concorsi

pubblici.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di annullare la procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione, non modificando il Bando di concorso, ha mantenuto una serie di illegittimità non procedendo alla rettifica di tutte quelle previsioni ivi contenute che sono evidentemente *contra legem*.

Alla ricorrente non è stato garantito il regolare e legittimo svolgimento della prova scritta. Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato *in re ipsa* dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura straordinaria articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che la ricorrente è stata altamente pregiudicata prima dalla mancanza dello svolgimento della prova di informatica, successivamente dalla illogica attribuzione dei punteggi in assenza di criteri certi e trasparenti.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alle irregolari modalità di programmazione ed espletamento della procedura straordinaria,

che le hanno impedito di superare il concorso, con conseguente impossibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

Messina, 27 luglio 2021

Avv. Pasqualina Fossari

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ma che la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare ha avuto un reddito imponibile pari ad € 8.578,00 (cfr. domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel giudizio amministrativo allegata al presente ricorso).

.Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) D.D. n. 510 del 23.04.2020;

- 3) D.D. n. 783 del 10.07.2020;
- 4) Decreto n. 8720 del 31.05.2021;
- 5) Istanza di accesso agli atti dell'1 giugno 2021;
- 6) reclamo del 1° giugno 2021;

Salvo ogni altro diritto.

Messina, 27 luglio 2021

Avv. Pasqualina Fossari

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che non hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso "A011";

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere

validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Messina, 27 luglio 2021

Avv. Pasqualina Fossari